

Antonio Reposo *

Corte costituzionale e obiezione di coscienza al servizio militare: un altro passo avanti

1. Con la recente sentenza n. 470 del 1989, oggetto di queste note, la Corte costituzionale prosegue nella sua opera di adeguamento ai principi costituzionali della disciplina in materia di obiezione di coscienza, contenuta nella L. n. 772 del 1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza). Aggirando taluni ostacoli di ordine dommatico e, per altro aspetto, facendo in qualche modo leva sulle stesse inadempienze del legislatore, i giudici della Consulta completano così il quadro già delineato dalla fondamentale decisione n. 164 del 1985, cui ha fatto seguito la pronuncia n. 113 del 1986, entrambe da noi già commentate per questa Rivista¹.

2. Il problema sottoposto all'esame della Corte costituzionale risulta quanto mai semplice e chiaro nella sua formulazione tecnico-giuridica, pure comportando notevolissime implicazioni pratiche: si tratta invero della circostanza che, ai sensi dell'art. 5, I comma, L. n. 772, i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestano un servizio sostitutivo civile per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Ora, secondo i giudici *a quo*², tale norma si porrebbe in contrasto con il I comma dell'art. 3 della Costituzione a causa dell'oggettiva, grave e assolutamente irragionevole disparità di trattamento prevista a carico dei cittadini ammessi a prestare il servizio militare nella forma del servizio sostitutivo civile rispetto a quelli che compiono il normale periodo di leva.

Inoltre, la previsione in discorso contrasterebbe con il II comma dello stesso art. 3, poiché essa, non solo non rimuove, ma addirittura crea un ulteriore e del tutto irrazionale ostacolo di ordine economico e sociale, imponendo agli obiet-

* Professore ordinario di Diritto pubblico americano nell'Università di Padova.

¹ Vedile, rispettivamente, nei nn. 1 e 2 del 1987, pp. 67-73 e 59-63.

² Le relative ordinanze venivano emesse nel corso di procedimenti penali a carico di giovani obiettori, imputati del delitto di cui all'art. 8, I comma, L. n. 772, per essersi rifiutati di prestare il servizio sostitutivo civile oltre il periodo corrispondente alla durata del servizio militare.

tori di coscienza condizioni particolarmente gravi ed onerose per l'esercizio dei loro diritti e l'esplicazione della propria personalità.

Con argomentazione più articolata, osservano i giudici remittenti che l'art. 1 della predetta L. n. 772 pone su un piano di pari dignità il servizio militare armato, il servizio sostitutivo civile ed anche il servizio militare non armato, configurandoli come altrettanti *modi* di soddisfare l'obbligo della leva militare, ciascuno dei quali comporta per l'interessato la totale destinazione delle proprie energie lavorative ai compiti rispettivamente attribuitigli.

Da ciò la conseguenza che, proprio perché *modi* di adempiere al medesimo obbligo, i tre tipi di servizio dovrebbero equivalersi in linea di principio anche con riferimento agli svantaggi subiti dai rispettivi titolari, a cominciare da quello avente un rilievo primario: cioè la durata della prestazione, in quanto periodo di tempo durante il quale ogni obbligato va incontro ad una vera e propria *vitae deminutio* rispetto alle sue opportunità di lavoro, di affetti e di relazioni sociali. Anche la durata, dunque, dovrebbe essere eguale per i tre servizi, salvo le deroghe ragionevolmente richieste da esigenze obiettive legate alle peculiarità intrinseche del servizio sostitutivo civile.

Ma, in concreto – continuano le ordinanze di rinvio – la maggior durata di tale servizio non potrebbe dipendere dalla sua asserita minore gravosità rispetto alla leva militare vera e propria, atteso che l'esperienza dimostra l'impegno davvero intenso profuso dagli obiettori di coscienza impiegati in settori del tutto privi di istituzioni pubbliche.

In definitiva, la *ratio* degli otto mesi in più sembrerebbe consistere esclusivamente nell'intento di porre una remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, una sorta di sbarramento diretto a saggiare la serietà della stessa. Tuttavia, questa finalità, di per sé legittima, non dovrebbe essere perseguita in modo indiretto, sibbene affinando, da un lato, gli strumenti di indagine motivazionale e, dall'altro, rendendo nei fatti le modalità esecutive del servizio civile effettivamente equivalenti a quelle del servizio militare. La disciplina vigente, invece, snatura in qualche modo il riconoscimento statutale dell'obiezione di coscienza, che rappresenta il momento dell'affermazione e della garanzia di un diritto costituzionale di libertà.

Con un'ulteriore prospettazione, i giudici *a quo* denunciano anche un contrasto tra l'art. 5, I comma, L. n. 772 e l'art. 21 della Costituzione, in quanto la prima norma, limitando l'adesione alle forme di servizio militare alternative – che sono strumenti di manifestazione di idee pacifiste, non violente, religiose, filosofiche e morali – verrebbe ad incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21.

3. Decidendo in merito alle varie doglianze così proposte, la Corte costituzionale prende in considerazione distintamente i due tipi di servizio alternativo contemplati dal nostro ordinamento, vale a dire il servizio militare non armato e quello sostitutivo civile, date le differenze di struttura che li caratterizzano, quali emergono dalla contrapposizione dei due gruppi di norme ad essi dedicati, rispettivamente, dai capi I e II, titolo I, del d.P.R. n. 1139 del 1977, contenente le norme di attuazione della L. n. 772.

Quanto agli ammessi al servizio militare non armato, a dimostrare l'irragionevolezza di una loro disparità di trattamento rispetto ai chiamati alla leva ordinaria, è sufficiente per i giudici della Consulta la constatazione che, ai sensi dell'art.

10 del d.P.R. n. 1139, essi sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio militare, ad eccezione di quelle sull'uso delle armi (che rappresenta l'essenza stessa dell'obiezione di coscienza, ai sensi dell'art. 1, L. n. 772). Così stando le cose, appare privo di ogni giustificazione il fatto che un servizio corrispondente in tutto e per tutto a quello militare, abbia una durata superiore a questo. Ogni altra considerazione – del tipo svolto negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri – sulla gravosità del servizio di leva, sulla sua severa disciplina, sui suoi ferrei ordinamenti non appare alla Corte proponibile neppure in linea di principio, trattandosi degli stessi oneri, della stessa disciplina e degli stessi ordinamenti. Né vi può essere posto per una differente durata, sia pure più breve di quella attuale, sulla base della esigenza di un particolare periodo di addestramento: infatti, gli incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo nei quali viene impiegato l'obietto che abbia optato per il servizio militare non armato (v. art. 9, I comma, d.P.R. n. 1139) rientrano fra quelli già previsti dall'organizzazione militare e, in assenza di obiettori, sono svolti dagli stessi giovani di leva in servizio armato, senza che gli eventuali corsi di istruzione e di specializzazione (cui si richiama il II comma dello stesso art. 9) incidano sulla durata del servizio (tanto più che, nel caso dell'obietto, essi coprirebbero lo spazio lasciato libero dalla mancata partecipazione all'addestramento armato).

La previsione di “un tempo superiore di otto mesi” per compiere il servizio militare non armato è quindi da ritenersi, secondo la Corte, costituzionalmente illegittima – prima ancora che per ragioni di entità – per essere comunque superiore alla durata del servizio militare armato: in questa parte l'art. 5, I comma, L. n. 772, scompare dall'ordinamento.

4. Quanto invece al servizio sostitutivo civile, il discorso si fa più complesso. Nella sua precedente giurisprudenza, che ci offre una ricostruzione davvero esaustiva e coerente della materia, la Corte aveva sostenuto che il dovere di difesa della Patria, di cui all'art. 52, I comma, trascende e supera l'obbligo del servizio militare previsto nel II comma dello stesso art., che sta nel primo come il meno nel più (sentenza n. 53 del 1967). Da questa non coincidenza tra i due momenti i supremi giudici avevano desunto che il dovere di difesa è suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati servizi di impegno sociale non armato, ricompresi pur essi nella dizione dell'art. 52, I comma: questa norma pone invero un obbligo di grande ampiezza, mentre il II comma disciplina un tipo particolare di difesa che implica l'uso delle armi e tocca una determinata fascia di cittadini impegnati nel servizio militare (decisione n. 164 del 1985). Infine, sempre per via di logica deduzione, con la pronuncia n. 113 del 1986 la Corte aveva avuto occasione di precisare che, diversamente dal servizio militare non armato, il servizio sostitutivo civile non deve considerarsi un *modo* di esplicazione del servizio militare di leva, ma semmai un *modo* per osservare il dovere di difesa della Patria. Ancor meglio, è nell'ottica dei *limiti* all'obbligatorietà della leva alle armi che deve ricondursi, secondo la citata giurisprudenza, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile, con la conseguenza che, in quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare, esso non può non tradursi in un'*alternativa* di natura profondamente diversa.

Siffatto ordine di argomentazioni, che poneva l'accento sull'intrinseca diver-

sità della situazione in cui versano gli obiettori chiamati a prestare il servizio sostitutivo civile rispetto ai militari di leva³, aveva peraltro condotto la Corte a negare che essi potessero considerarsi "militari in servizio", così da sottrarli alla giurisdizione dei Tribunali militari, in quanto estranei alle Forze Armate.

Ora è evidente che questa differenza strutturale, escludendo una completa eguaglianza con il servizio militare armato (come del resto la Corte aveva già incidentalmente affermato nella decisione n. 164 del 1985), poteva nel caso in questione rappresentare un ostacolo di ordine dommatico rispetto all'esigenza della parità di trattamento, quanto alla durata in servizio, degli obiettori rispetto ai militari di leva, tanto più che, secondo costante giurisprudenza, il principio di eguaglianza non deve essere inteso meccanicamente e, invece, situazioni soggettive diverse giustificano trattamenti differenziati.

Probabilmente avvedendosi di tale difficoltà, i giudici della Consulta rilevano invero che, trattandosi qui di un servizio dai contenuti non militari e, perciò, ben diversi da quelli del servizio militare armato, i termini di comparazione non si presentano omogenei come nel caso del raffronto tra servizio militare armato e servizio militare non armato: manca invero tra essi qualsiasi nucleo di vita e attività comuni, proprio perché, nell'opzione per il servizio sostitutivo civile, al rifiuto dell'uso delle armi si sovrappone il rifiuto della divisa e della disciplina militari. Così stando le cose, per vagliare la denuncia di irragionevole disparità di trattamento mossa alla diversità di durata tra servizio militare armato e servizio sostitutivo civile, occorrerebbe prendere in attenta considerazione i vari aspetti del servizio sostitutivo civile, verificando se le relative prestazioni abbiano una portata effettivamente equivalente a quella del servizio militare armato: una comparazione che, tuttavia, sarebbe possibile solo in presenza di un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente organizzato in modo unitario.

Come la Corte ha ragione di lamentare, la pluralità disarticolata di enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale (art. 11, I comma, d.P.R. n. 1139), presso cui il servizio civile continua ad essere prestato, nell'ormai eccessivo protrarsi di una situazione transitoria, accosta di volta in volta gli obiettori, quanto a disciplina, ai dipendenti che operano presso il singolo ente (*ibidem*, artt. 12 e 14).

Dunque i giudici, oltre a denunciare un'altra volta l'ormai ventennale ritardo nell'istituzione del servizio civile nazionale, non possono che constatare l'impraticabilità di ogni sicuro, univoco, raffronto in termini di onerosità dei due servizi, dichiarando, allo stato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, I comma, della L. n. 772 anche nella parte in cui prevede che i giovani ammessi al servizio sostitutivo civile lo debbono prestare per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

5. Forse proprio in ragione delle inadempienze legislative, la conclusione della Corte non può dunque essere drastica; essa ammette, invero, che una giustificazione per una differenza, sia pure sostanzialmente contenuta, della durata del

³ Nonostante l'art. 11 della L. n. 772 stabilisca che «I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare».

servizio sostitutivo rispetto a quello militare armato, potrebbe rinvenirsi nella eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio sostitutivo civile, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di truppa. Comunque, al di fuori di una previsione del genere e in presenza di una maggiorazione avente la consistenza attuale, i giudici della Consulta provvedono ad eliminare la differente durata del servizio sostitutivo: una forma indiretta di sanzione nei confronti degli obiettori, che poteva in certi casi rappresentare un freno nei confronti delle ragioni di fede religiosa o di convincimento politico dei cittadini.

Peraltro, se l'idea di un necessario "valore sacrificale" dell'obiezione appare in linea di principio inaccettabile, la prospettiva costituzionale sembrerebbe essere quella di un servizio, alternativo a quello militare, che presenti una qualità pari a quello di leva. Voglio dire che, certamente, non è la maggior durata del servizio civile a funzionare da elemento equilibratore e a consentire una reale alternatività tra i due servizi, i quali non debbono necessariamente presentare questa "naturale" differenziazione; ma, ciò posto, resta il fatto che gli obiettori, nel momento stesso in cui negano l'uso delle armi o l'istituzione esercito globalmente considerata, sono tenuti a prospettarsi un sacrificio del proprio tempo in tutto simile a quello dei militari di leva. Anzi, essi dovrebbero addirittura rivendicarlo, come testimonianza del valore di una scelta alternativa di ordine etico, che comporta delle conseguenze in termini di responsabilità personale.

Mi rendo perfettamente conto che, nell'inerzia del legislatore, questo non sembra un risultato che sia realistico sperare di conseguire a breve termine: tuttavia, la sentenza che si commenta, pur pienamente condivisibile, rischierebbe altrimenti di incentivare in concreto obiezioni "di comodo" o, comunque, motivate da esigenze assai diverse da quelle dei precursori dell'istituto. Le forme di servizio alternativo a quello armato non debbono essere oggetto di un'ingiustificata valutazione deteriore, ma nemmeno godere, a loro volta, di un trattamento privilegiato che non corrisponda ad esigenze obiettive o a elementi di ragionevolezza intrinseca (la stessa Corte, nel richiamare la sua precedente giurisprudenza in ordine alla necessaria equivalenza di condizioni tra gli obiettori e chi presta servizio militare armato⁴ – sentenza n. 164 del 1985 – afferma che l'equiparazione nella durata dei due servizi potrebbe ritenersi imprescindibile soltanto in presenza di una reale omogeneità sostanziale fra essi). ■

⁴ In senso analogo si pronunciava anche la Risoluzione della Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 26 novembre 1986, riprendendo, a sua volta, simili orientamenti degli organi comunitari.

